
REGOLAMENTO DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

delibera Consiglio Federale del.....n°.....

Sommario

TITOLO I - I TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Pag. 2: Art. 1 - Formazione ed aggiornamento dei tecnici

Pag. 2: Art. 2 - Qualifica e livelli del tecnico di atletica leggera

Pag. 4: Art. 3 - Il tesseramento

TITOLO II-- IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI TECNICI

Pag. 4: Art. 4- Istruttore

Pag. 6: Art. 5 – Allenatore

Pag. 7: Art. 6 - Allenatore Specialista

Pag. 8: Art. 7 - Corsi di approfondimento e di perfezionamento

Pag. 9: Art. 7 bis – Albo dei formatori ed elenco degli esperti

Pag. 9: Art. 8 - La nomina di Allenatore Benemerito

Pag.10: Art.9 - Riconoscimento qualifiche tecniche Paesi comunitari e non comunitari

TITOLO III- IL PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Pag. 11: Art. 10 - Il sistema dei crediti formativi

TITOLO IV- NORME FINALI- CANCELLAZIONE E RIAMMISSIONE NELLA QUALIFICA DI TECNICO

Pag. 13: Art. 11 -- La Cancellazione

Pag. 13: Art. 12-- La riammissione

Pag. 13: Art. 13- Rimandi

Pag. 14: Regolamento applicativo Modello di acquisizione dei crediti / appendice al Titolo III)

Pag. 16 Allegato 1 -MANUALE SINTETICO DELLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI PER I TECNICI FIDAL

2. La qualifica di tecnico di atletica leggera è attribuita con delibera del Consiglio Federale. Il contestuale rilascio del diploma attesta il conseguimento del livello tecnico raggiunto. Il tesseramento definisce la qualifica di tecnico sociale, quando l'interessato è tesserato con una associazione sportiva dilettantistica o società sportiva, oppure di tecnico federale quando l'interessato è tesserato direttamente presso la Federazione e opera in favore della FIDAL.

3. Il tesseramento dei tecnici di atletica leggera e il loro inserimento nei livelli federali è consentito ai tecnici in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico che abbiano conseguito uno dei livelli previsti dal presente regolamento ed avviene con le modalità previste dal Regolamento Organico federale.

4. La permanenza nella qualifica è consentita ai tecnici:

- tesserati ed in attività presso i soggetti affiliati e/o in strutture federali e comunque operanti nell'ambito dell'attività indetta e promossa dalla Federazione;
- non espulsi o radiati da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di Promozione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da una Associazione Benemerita;
- che non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

5. Sono pertanto considerati in attività i tecnici regolarmente tesserati con le Associazioni Sportive di atletica leggera affiliate (tecnici sociali).

6. Per tecnici non operanti in organismi societari (tecnici federali), è previsto un tesseramento individuale per il quale il Consiglio Federale prevede di anno in anno una quota annuale differenziata.

7. In base alle competenze individuate per ciascun livello, il numero dei crediti totali (Istruttore, Allenatore, Allenatore Specialista) relativo alla formazione del tecnico è di almeno 50 crediti, in armonia con lo SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi) del CONI.

8. È previsto un ulteriore livello di specializzazione (IV livello europeo), diretto ai tecnici che operano con responsabilità di Squadre Nazionali, di Ricerca o di Formazione, in accordo e collaborazione con il CONI, il quale procede all'organizzazione del relativo percorso di formazione attraverso le attività didattiche della Scuola dello Sport.

9. Per acquisire i livelli è necessario partecipare ai relativi corsi di formazione a seguito di apposito bando. L'acquisizione del livello avviene sulla base di crediti formativi ottenuti con l'attività (vedi il regolamento applicativo), con la frequenza al corso di formazione stesso e con il superamento delle prove di valutazione finale. Tali livelli costituiscono riconoscimento di competenze, intese come l'insieme delle abilità e delle conoscenze necessarie ad operare nei limiti e con le funzioni previste nel presente Regolamento.

10. Agli Allenatori Specialisti, resisi particolarmente meritevoli per l'attività svolta in qualità di tecnici nell'ambito della Federazione, può essere conferita da parte del Consiglio Federale la nomina di **Allenatore Benemerito**, come indicato nell'art. 8. Tale nomina non attribuisce alcuna qualificazione di carattere tecnico né una ulteriore categoria di tesseramento, ma costituisce il riconoscimento di particolari meriti conseguiti.

Art. 3 - Il tesseramento

1. Il possesso dell'attestato relativo al conseguimento di uno dei livelli tecnici consente il tesseramento e la conseguente Immissione nella qualifica tecnica federale.
2. La tessera ha validità per l'anno sportivo in cui viene emessa e deve essere rinnovata annualmente secondo le disposizioni riguardanti Affiliazioni, Tesseramento e Trasferimento emanate dal Consiglio Federale.
3. Il rinnovo della tessera, per quanto non diversamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, viene effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, il quale fissa annualmente anche la quota di tesseramento che dà diritto a partecipare a tutte le attività tecniche promosse dalla Federazione.
4. Il tecnico non in regola con il tesseramento non può partecipare alle attività federali, non può condurre allenamenti con atleti di qualsiasi fascia di età, non può svolgere funzioni in qualità di tecnico. L'attività tecnica non può essere svolta da tesserati in ruoli diversi da quello tecnico.
5. Con il tesseramento annuale e l'inserimento nell'Albo dei tecnici, il tecnico ha diritto ai benefici previsti dalla partecipazione alla vita associativa federale, attraverso l'acquisizione dei crediti formativi indicati nel successivo Titolo III.

TITOLO II

IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI TECNICI

Art. 4- Istruttore

1. L'istruttore costituisce il livello iniziale dei tecnici di atletica leggera. L'istruttore conduce prevalentemente attività educative e di didattica formativa, di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell'atletica leggera, con particolare riferimento ai giovani principianti, appartenenti alle categorie "esordienti", "ragazzi" "cadetti" e "allievi". Assiste gli atleti durante le gare e garantisce il rispetto delle condizioni di massima sicurezza, così come previsto dalle disposizioni di legge. Inoltre si dedica all'insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.
2. Per ottenere il livello di ISTRUTTORE è necessario iscriversi e partecipare al corso di formazione.

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE; per i cittadini non comunitari è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;

- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o Associazione Benemerita, né essere soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

3. I corsi di istruttore sono indetti dai Comitati Regionali ed i relativi bandi sono pubblicati sui rispettivi siti, in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi e redatti secondo format applicativi approvati dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL.

4. Il Comitato Regionale vaglia le domande per l'ammissione alla frequenza in base ai posti disponibili ed a specifici criteri applicativi condivisi con Il Centro Studi & Ricerche della FIDAL. Il Comitato Regionale comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni.

5. I corsi sono articolati nelle seguenti fasi:

- A. Corso istruttori
- B. Periodo di tirocinio guidato
- C. Esame teorico-pratico

Il piano di studi è elaborato sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 10 crediti (3 per le abilità, 7 per le conoscenze). Le lezioni del corso per istruttori sono tenute da formatori e docenti certificati dal Centro Studi & Ricerche e che abbiano partecipato alle iniziative federali di riferimento (seminari per formatori e per docenti).

6. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% delle ore di lezione previste, la partecipazione alla fase di tirocinio e il superamento delle prove di esame pratiche e teoriche.

7. Il conseguimento del livello si ottiene superando l'esame finale, come previsto dall'apposito bando.

Al termine del corso i Comitati Regionali dovranno inviare gli esiti al Centro Studi & Ricerche della FIDAL, il quale presenterà proposta di delibera al Consiglio Federale.

8. Inoltre il livello di ISTRUTTORE può essere rilasciato direttamente, nei seguenti casi, previa presentazione di domanda al Comitato Regionale di residenza:

- ai diplomati I.S.E.F. allegando l'autocertificazione del possesso del diploma;
- agli studenti frequentanti i corsi di Laurea Triennale In Scienze Motorie delle Università convenzionate con la FIDAL, previa domanda con allegata l'autocertificazione relativa al superamento degli esami di "Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali", evidenziando il superamento dell'esame in atletica leggera con votazione di almeno 27/30 e con almeno 30 ore di tirocinio pratico guidato presso un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FIDAL. Gli studenti dovranno presentare al Comitato Regionale della FIDAL una certificazione, rilasciata dalla segreteria studenti, attestante sia la votazione conseguita nell'esame di atletica leggera sia il tirocinio svolto, certificato anche dalla società e dal tutor che ne hanno seguito il percorso;

9. Nell'ambito del Regolamento applicativo dei crediti formativi, allegato come parte Integrante del presente Regolamento, sono emanate indicazioni specifiche sulla formazione universitaria in relazione al percorso di formazione di Tecnici Federali.

Art. 5 - Allenatore

1. L'Allenatore conduce e progetta l'attività di allenamento di atleti di ogni fascia di età, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile, collabora con allenatori specialisti alla identificazione e alla gestione dei talenti, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti statali e federali inerenti all'attività sportiva. Costituisce infine titolo di merito necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali territoriali, e per le docenze ai corsi territoriali (1° livello) previo corso di qualificazione di docente formatore indetto dalla FIDAL Nazionale

2. Per ottenere il livello di ALLENATORE è necessario iscriversi ad un corso di formazione organizzato dalla FIDAL in presenza a livello nazionale.

3. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
- diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
- regolare tesseramento da almeno due anni presso una società di atletica leggera con la qualifica di Istruttore, salvo quanto previsto dal regolamento applicativo dei crediti relativamente alla formazione universitaria;
- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata, Associazione benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso;

4. Il corso è indetto in ambito nazionale attraverso un bando - elaborato dalla FIDAL in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi e trasmesso a tutti i Comitati Regionali.

La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Comitato Regionale, che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando, stila una graduatoria di merito ed invia la documentazione al Centro Studi & Ricerche della FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei in base alle valutazioni della Commissione, nominata dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL sentita la Direzione Tecnica Nazionale e secondo i posti disponibili. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Istruttore nel periodo indicato nel bando.

5. il piano di studi, elaborato dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL, sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 20 crediti (6 per le abilità, 14 per le conoscenze), è

suddiviso secondo moduli contenenti: argomenti scientifici generali, metodologici e con particolare riferimento all'insegnamento delle specialità tecniche dell'atletica leggera.

6. Il corso può essere svolto con formula nazionale-residenziale oppure con formula regionale/interregionale in presenza, previa richiesta al Centro Studi & Ricerche da parte dei Comitati Regionali interessati e conseguente eventuale autorizzazione. Prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% tra lezioni ed esercitazioni per poter accedere all'esame finale (salvo quanto previsto sia dal regolamento applicativo dei crediti formativi sia dal bando del corso, per i laureati in Scienze Motorie). L'esame si svolge normalmente dopo un periodo di pratica assistita sul campo, certificata dal Fiduciario tecnico regionale. Il livello si consegue superando le eventuali valutazioni intermedie e la valutazione finale come previsto dall'apposito bando.

7. Le valutazioni intermedie sono fatte tramite questionari on line a risposte multiple. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL, sentita la Direzione Tecnica Nazionale, tramite la formalizzazione di un giudizio globale, sulla base delle competenze acquisite dai candidati, secondo quanto contenuto nel bando.

8. Sulla base di apposite convenzioni con Istituti universitari, la FIDAL può valutare la possibilità di organizzare corsi per Allenatori riservati a laureati e studenti della " Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport " (LM/68), qualora vi sia un numero congruo di studenti intenzionati a conseguire il titolo. Rimangono invariati i costi previsti per l'iscrizione al corso di secondo livello.

Art. 6 - Allenatore Specialista

1 L'Allenatore Specialista conduce, progetta e valuta l'allenamento di atleti di ogni fascia di età e livello, con particolare riferimento alla specializzazione giovanile ed all'elevata qualificazione, e può coordinare uno o più istruttori o allenatori. Partecipa all'identificazione e alla gestione dei talenti con riferimento prevalente ad una singola specialità o gruppo di specialità, assiste gli atleti durante le gare e prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti così come previsto dalle normative di legge in vigore. Segue l'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche. Collabora nell'elaborazione tecnica delle strategie dell'Associazione sportiva dell'organizzazione sportiva riconosciuta dalla FIDAL. Costituisce infine titolo di merito necessario per l'assegnazione di incarichi in strutture federali centrali e territoriali e per le docenze ai corsi nazionali e territoriali previo corso di qualificazione di docente formatore indetto dalla FIDAL Nazionale.

2. Il livello di Allenatore Specialista si consegue con la partecipazione ad un corso di specializzazione nazionale di durata biennale, indetto con apposito bando dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL.

3. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:

- avere cittadinanza italiana o degli stati membri dell'UE, per i cittadini non comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo di studio equiparato a quello necessario per l'ammissione al corso;
- essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
- essere regolarmente tesserati ed in attività da almeno due anni in una società di atletica leggera con la qualifica di Allenatore, (salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento applicativo dei crediti formativi relativamente alla formazione universitaria);

- avere manifestato preferenza ed attitudine all'allenamento delle specialità di un settore, evidenziata dai risultati tecnici conseguiti dagli atleti allenati (vedi i crediti formativi conseguiti);
- non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale o da un Ente di Promozione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata o Associazione Benemerita, né soggetti a provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, Associazione Benemerita o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- essere in possesso dei crediti previsti e maturati per l'ammissione al corso.

4. Il corso è indetto in ambito nazionale attraverso un bando - pubblicato dalla FIDAL in conformità a quanto disposto dal Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici sportivi e trasmesso a tutti i Comitati Regionali.

La domanda di ammissione al corso, debitamente documentata, deve essere inoltrata al Comitato Regionale che vaglia i titoli di ammissione richiesti dal bando ed invia la documentazione al Centro Studi & Ricerche della FIDAL, che comunica l'ammissione agli idonei in base alle valutazioni della Commissione, nominata dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL, sentita la Direzione Tecnica Nazionale e secondo i posti disponibili.

5. Valgono, come criteri per l'ammissione, i crediti formativi maturati durante l'attività di Allenatore nel periodo indicato nel bando. 6. Il piano di studi, elaborato dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL sulla base di una suddivisione dei crediti fra abilità individuali e conoscenze per un totale di almeno 20 crediti (6 per le abilità, 14 per le conoscenze), è suddiviso secondo moduli contenenti: argomenti scientifici generali, metodologici, e relativi all'insegnamento delle attività tecniche delle singole specialità atletiche, con particolare riferimento all'elevata qualificazione e alla ricerca e sperimentazione.

6. Il corso viene svolto a livello nazionale-residenziale. Prevede la frequenza obbligatoria ad almeno l'80% delle ore di lezione previste. Come stabilito dallo SNAQ del CONI, l'acquisizione del terzo livello avviene con il conseguimento, cumulando tutti e tre i livelli, di almeno 300 ore di formazione (che possono includere anche momenti pratici supervisionati o crediti formativi accumulati in altri contesti approvati dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL).

7. Il livello si consegue superando l'esame finale come previsto dall'apposito bando, basato sulla presentazione di un project work su argomenti concordati con il docente di riferimento e sul colloquio finale.

8. La valutazione finale è espressa dalla Commissione d'esame, nominata dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL, sentita la Direzione Tecnica Nazionale, secondo quanto contenuto nel bando.

Art. 7 - Corsi di approfondimento e di perfezionamento

Il Centro Studi & Ricerche della FIDAL, organizzerà in via prioritaria, corsi specifici di perfezionamento per istruttori giovanili-scolastici e istruttori master, riservati ai tecnici che abbiano già acquisito la qualifica di 1° livello.

1. L'istruttore giovanile-scolastico è orientato al gioco sport atletica e all'attività sportiva scolastica.

2. L'istruttore master si occupa prevalentemente della preparazione tecnica degli atleti appartenenti alle categorie master nonché del corretto approccio all'attività sportiva degli adulti, sia in forma agonistica sia con modalità non competitiva o ludico-motoria.
3. Questi corsi saranno organizzati a livello territoriale tramite tecnici formatori inseriti nell'albo dei formatori.
4. La Federazione può prevedere, inoltre, l'organizzazione di corsi di approfondimento su tematiche specifiche di particolare Interesse per lo sviluppo di settori di attività, aperti anche a partecipanti esterni alla Federazione con opportuni requisiti (attività promozionale, scolastica, preparatori atletici, ecc.). In particolare, può essere prevista l'organizzazione di corsi di approfondimento su varie tematiche connesse con la pratica dell'atletica leggera, quali: corsa in montagna, running, Nordic Walking, Fitwalking, scuola, salute e benessere, o altre tematiche di interesse per la Federazione e per la formazione dei tecnici. Tali corsi possono costituire una ulteriore specializzazione all'interno dei livelli previsti.

Art. 7 bis. Albo dei Formatori ed elenco degli esperti.

1. È istituito presso il Centro Studi & Ricerche della FIDAL l'Albo dei formatori e l'elenco degli esperti, aventi l'obiettivo di individuare, selezionare, formare ed aggiornare un gruppo di tesserati e professionisti ai quali attribuire il compito di collaborare all'attuazione del percorso formativo dei tecnici di atletica leggera, in applicazione del sistema formativo federale.
2. Fanno parte dell'Albo dei formatori i tecnici di atletica leggera appartenenti ai ruoli federali di secondo livello (Allenatori), terzo livello (Allenatori specialisti) e quarto livello europeo, individuati e selezionati dal Centro Studi & Ricerche, sentita la Direzione Tecnica nazionale ed in regola con il tesseramento presso la FIDAL.
3. I formatori ai quali è attribuita la competenza di tenere i corsi per Istruttori, istruttore giovanile, istruttore master e per allenatori devono possedere almeno la qualifica di IV livello, Allenatore Specialista ed eventualmente Allenatori di 2° livello (qualora non siano presenti sul territorio di competenza tecnici con qualifiche superiori). Questi formatori sono immessi nell'Albo dei formatori, valutata la proposta formulata dai rispettivi Fiduciari tecnici regionali di concerto con i Presidenti regionali.
4. I formatori ai quali attribuire la competenza di tenere i corsi per allenatore specialista sono individuati e selezionati a insindacabile giudizio del Centro Studi & Ricerche, d'intesa con la Direzione Tecnica nazionale.
5. Fanno parte dell'Elenco degli esperti i professionisti, docenti, studiosi, ricercatori, ecc. individuati e selezionati ad insindacabile giudizio del Centro Studi & Ricerche, d'intesa con la Direzione Tecnica nazionale.
6. L'Albo dei formatori è aggiornato annualmente e pubblicato sul sito federale del Centro Studi & Ricerche. L'appartenenza all'Albo è condizionata alla partecipazione attiva all'attuazione del Piano annuale di formazione della Federazione e alla partecipazione al percorso di aggiornamento continuo ad essi rivolto.
7. L'Elenco degli esperti è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito federale del Centro Studi & Ricerche. L'appartenenza all'Elenco degli esperti è subordinata a specifici accordi contrattuali tra le parti nel rispettivo interesse di ciascuna di esse.

Art. 8 - La nomina di Allenatore Benemerito

1. La nomina di Allenatore Benemerito viene attribuita dal Consiglio Federale. Il tecnico candidato alla qualifica inoltra al proprio Comitato regionale la domanda, corredata dal curriculum personale e presentata secondo l

requisiti più avanti indicati. Il Presidente regionale, valutata l'istruttoria del Fiduciario tecnico regionale di appartenenza, trasmette la documentazione, con il proprio parere motivato, al Centro Studi & Ricerche della FIDAL, il quale, sentita la Direzione Tecnica Nazionale, formula la proposta di nomina al Consiglio Federale.

Requisiti:

I requisiti per ottenere la nomina sono i seguenti:

- almeno 25 anni di tesseramento come tecnico di Atletica Leggera;
- livello di allenatore specialista all'atto del riconoscimento.

Inoltre il candidato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- tecnico di atleti:
 - che abbiano vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi, ai Campionati Europei o ai Campionati Mondiali outdoor;
 - finalisti ai Campionati Mondiali indoor o ai Campionati Europei outdoor;
 - medagliati ai Campionati Europei indoor o ai Mondiali o Europei Giovanili.
- autore di pubblicazioni di particolare interesse tecnico - scientifico, che abbiano contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell'atletica leggera, con particolare riferimento alle pubblicazioni di AtleticaStudi, su valutazione del Centro Studi & Ricerche della FIDAL;
- Direttore o Commissario Tecnico delle squadre nazionali per almeno un quadriennio;
- Incarico ufficiale nella Struttura Tecnica Nazionale per almeno due quadrienni;
- Fiduciario Tecnico Regionale per almeno tre quadrienni.

2. Tale riconoscimento, attribuito con un attestato di merito, ha valenza esclusivamente onorifica e non ha effetti sul tesseramento del tecnico, che conserverà la qualifica operativa posseduta. Il tesseramento annuale dell'allenatore benemerito è gratuito e deve essere effettuato anno per anno direttamente a cura del Comitato Regionale di competenza.

Art.9 – Riconoscimento qualifiche tecniche Paesi comunitari e non comunitari

1. I tecnici cittadini della Unione Europea (UE), in possesso di una qualifica tecnica di una Federazione sportiva riconosciuta dalla WA (World Athletics), possono richiedere alla FIDAL il riconoscimento del proprio Livello tecnico, tramite:

- possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 4;
- domanda scritta di richiesta di riconoscimento della qualifica corredata dai seguenti documenti tradotti in italiano, con dichiarazione di conformità:
 - titolo di tecnico ottenuto nello stato estero;
 - dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo;
 - documentazione sulle competenze relative al livello da equiparare.

2. I tecnici cittadini di paesi non comunitari, in possesso di una qualifica tecnica di una Federazione sportiva riconosciuta dalla WA (World Athletics), possono richiedere alla FIDAL il riconoscimento del proprio livello tecnico, tramite:

- possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 4;
- domanda scritta di richiesta di riconoscimento della qualifica corredata dai seguenti

documenti tradotti in italiano, con dichiarazione di conformità:

- titolo di tecnico ottenuto nello stato estero, con relativo piano di studi;
- dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo;
- documentazione sulle competenze relative al livello da equiparare;
- curriculum tecnico per accertare eventuali altre competenze;
- regolare permesso di soggiorno.

La valutazione dei requisiti di cui sopra è attribuita dalla FIDAL, su proposta di una apposita Commissione di esperti, nominata dal Centro Studi & Ricerche, sentita la Direzione tecnica nazionale, che valuterà i titoli tecnici, di studio ed accademici posseduti.

TITOLO III

IL PERCORSO DI FORMAZIONE CONTINUA DEI TECNICI DI ATLETICA LEGGERA

Art. 10 - Il sistema dei crediti formativi

1. Lo sviluppo del percorso dei tecnici di Atletica Leggera si svolge attraverso un reale processo di formazione continua, che necessita di opportuni strumenti di Integrazione della pratica "sul campo" con le conoscenze teoriche sul piano scientifico e didattico. Lo strumento previsto dalle agenzie formative a livella dell'Unione Europea per la registrazione delle esperienze "certificate" dei tecnici è il sistema dei crediti formativi.

2. Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e apprendimenti realizzati nella pratica sul campo come tecnici in modo informale o non formale. Attraverso il sistema dei crediti è possibile scomporre una qualifica o gli obiettivi di una unità di formazione, che deve essere definita in termini di conoscenze e/o abilità. Nei corsi per l'acquisizione dei livelli, i crediti sono forniti dalle seguenti modalità didattiche: attività guidate dal docente (teoriche e pratiche), studio personale, attività professionale. Il sistema dei crediti può consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale.

3. Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative di carattere tecnico-culturale condotte direttamente dalla Federazione o organizzate da enti esterni alla Federazione stessa e certificate dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL.

I crediti formativi potranno essere acquisiti tramite lo svolgimento dell'attività specificamente riconosciuta come idonea dal Centro Studi & Ricerche della FIDAL ed attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla Federazione o da questa riconosciute. È di competenza del Centro Studi & Ricerche della FIDAL l'indicazione di ciò che attiene all'attribuzione di crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili. Tali informazioni sono contenute nell'Appendice al titolo III Regolamento applicativo - Modello di acquisizione dei crediti.

4. Al fine di rendere flessibile e quindi adattabile il progetto di formazione ai diversi programmi e alle necessità federali il sistema dei crediti è formulato per documentare i seguenti elementi:

- le esperienze maturate con la pratica di tecnico nelle società (il tesseramento annuale dà diritto una sola volta a 0,5 crediti non ripetibili di anno in anno);
- la partecipazione alle attività di aggiornamento tecnico e didattico previste ai livelli territoriali, nazionali e internazionali;
- la produzione di articoli, documenti o materiale di ricerca, con particolare riferimento alla rivista federale Atletica Studi e ad altre Riviste tecnico-scientifiche indicate dal Centro Studi & Ricerche;
- le attività di allenamento di atleti di elevata qualificazione;
- la formazione universitaria;
- l'attività di atleta di alto livello.

5. Per tutti i tecnici, i crediti formativi hanno valore per l'accesso al corso per il passaggio al livello superiore e per la partecipazione del tecnico all'attività associativa federale come indicato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	ISTRUTTORI	ALLENATORI	ALLENATORI SPECIALISTI
Periodo nel quale occorre ottenere crediti (anni)	2	2	3
Numero crediti necessari per la partecipazione all'attività associativa federale	2 di cui almeno 0,5 derivanti da attività di aggiornamento tecnico-scientifico	3 di cui almeno 1 derivante da attività di aggiornamento tecnico scientifico	6 di cui almeno 2 derivanti da attività di aggiornamento tecnico-scientifico
Numero crediti necessari per partecipare al corso per il passaggio di livello	3	5	6

6. L'Appendice al titolo III - Regolamento applicativo - Modello di acquisizione dei crediti, allegato come parte integrante del presente regolamento contiene le disposizioni sul numero, sul tipo di attività, sui vincoli e sulle modalità di acquisizione e di certificazione dei crediti formativi. I crediti occorrenti per l'ammissione ai corsi di formazione sono specificati nel precedente comma 5 e verranno riportati nei relativi bandi.

7. Il regolamento applicativo contiene altresì indicazioni relative ai crediti maturati con la formazione universitaria (Facoltà e corsi di laurea in Scienze Motorie), ed al percorso specifico di formazione di Tecnici in ambito universitario.

TITOLO IV

NORME FINALI

CANCELLAZIONE E RIAMMISSIONE NELLA QUALIFICA DI TECNICO

Art. 11 -- La Cancellazione

1. La cancellazione avviene per perdita dei requisiti previsti dal quarto comma dell'articolo 2 e comporta l'impossibilità per il tecnico di partecipare alla vita federale associativa (a titolo esemplificativo: ricevere le pubblicazioni, ottenere premi per l'attività, ottenere rimborsi spese, essere inseriti nelle strutture tecniche federali a qualsiasi livello, partecipare ad iniziative di formazione o aggiornamento destinate ai tecnici, godere dei diritti relativi all'elettorato attivo e passivo, usufruire dell'assicurazione per l'attività svolta, ottenere 0,5 crediti cui dà diritto il tesseramento annuale).

Art. 12-- La riammissione

1. Sono riammessi a seguito di formale richiesta e pagamento di quota specifica stabilita dal Consiglio Federale, i tecnici:

- cancellati in esecuzioni di provvedimenti disciplinari nel caso in cui siano riabilitati ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia Federale;
- cancellati per mancato rinnovo della tessera federale nel caso in cui questi abbiano sanato la loro posizione nei confronti della Federazione.

2. I tecnici cancellati per mancato rinnovo della tessera federale per un periodo superiore a quello nel quale è necessario ottenere crediti, dovranno inoltrare apposita domanda - corredata da curriculum - al Comitato Regionale (per Istruttori e Allenatori) ed al Centro Studi & Ricerche (per Allenatori Specialisti).

3. In questo caso la Federazione può prevedere l'obbligo per il tecnico di partecipazione ad ulteriori forme di aggiornamento, che la FIDAL programma in accordo con il Comitato Regionale (per Istruttori e Allenatori) e con la Direzione Tecnica Nazionale (per gli Allenatori Specialisti).

4. In tali circostanze saranno inoltre valutati eventuali titoli ed esperienze comunque maturati nel periodo di mancato tesseramento.

5. I tecnici sono riammessi sempre con il livello di appartenenza.

Art. 13- Rimandi

Per quanto non compreso nel presente Regolamento valgono le norme del CONI, dello Statuto Federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Appendice al titolo III

Regolamento applicativo

Modello di acquisizione dei crediti

In appendice al titolo III del regolamento dei tecnici di atletica, si evidenzia il modello per l'acquisizione dei crediti, redatto in collaborazione con il CONI sulla base dello SNAQ (Sistema Nazionale di Qualifiche del Tecnici Sportivi). Il credito è un valore che viene attribuito alle esperienze di formazione sulla base del carico di lavoro sostenuto dal candidato per portarle a termine con successo. I crediti vengono attribuiti ai tecnici soltanto al termine delle procedure di valutazione o di riconoscimento previste per ciascun livello o evento formativo. Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avvengono secondo le modalità indicate nella tabella seguente. S/ distinguono crediti relativi alle abilità personali e alle conoscenze.

Codice attività	Crediti	Tipo di attività	Vincoli	Tipo di crediti
Attività tecnica				
A.1	0,5	Tesseramento come tecnico sociale	Una tantum	Abilità
A.2	0,5	Attività di allenamento con almeno 2 atleti nei primi 10 delle graduatorie (indoor o outdoor) nazionali ufficiali (da Allievi a Seniores)	Autocertificazione e verifica da parte dei Fiduciari Tecnici Regionali	Abilità
A.3	0,5	Attività di atleta Internazionale		Abilità
A.4	0,5	Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici regionali della Federazione	Supervisione e certificazione da parte del fiduciario tecnico regionale o di un tecnico regionale responsabile di settore	Abilità
A.5	0,5	Fiduciario Tecnico Regionale	Nomina	Abilità
A.6	1,0	Struttura Tecnica Nazionale	Componente	Abilità
A.7	1,0	Partecipazione (coordinata e con supervisione) a raduni tecnici nazionali della Federazione	Supervisione e certificazione da parte del Direttore Tecnico Nazionale o un tecnico federale responsabile di settore	Abilità
A.8	1,0	Partecipazione come tecnico responsabile di settore a raduni tecnici regionali	Certificazione da parte del Fiduciario tecnico Regionale	Abilità

A.9	1.0	Partecipazione ai corsi di aggiornamento federali per docenti di scienze motorie	Certificazione da parte del Centro Studi & Ricerche	Abilità
Attività di documentazione e Ricerca				
B.1	Da 0,5 A 1,5	Elaborazione di articoli, documenti, elaborazione piani di allenamento o materiale di ricerca	Publicati su AtleticaStudi	Conoscenze
B.2	Da 0,5 A 1,5	Elaborazione di studi/relazioni su atleti allenati di livello internazionale	Certificati dal Centro Studi & Ricerche e pubblicati su AtleticaStudi	Conoscenze
Formazione ed aggiornamento tecnico -scientifici				
C.1	Da 0,5 A 1,0	Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale	I convegni o seminari devono essere preventivamente autorizzati e certificate dal Centro Studi & Ricerche come previsto nel Manuale delle procedure (Allegato 1)	Conoscenze
C.2	Da 1,0 a 1,5	Partecipazione a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale	I convegni o seminari devono essere preventivamente autorizzati e certificate dal Centro Studi & Ricerche come previsto nel Manuale delle procedure (Allegato 1)	Conoscenze
C.3	1,0	Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello regionale (es. formatori regionali)	I convegni o seminari devono essere preventivamente autorizzati e certificati dal Centro Studi & Ricerche come previsto nel Manuale delle procedure (Allegato 1)	Conoscenze
C.4	1,5	Partecipazione in qualità di relatori a convegni o seminari di aggiornamento a livello nazionale ed internazionale (es. tecnici formatori nazionali)	I convegni o seminari devono essere certificati dal Centro Studi & Ricerche	Conoscenze
Formazione universitaria - Crediti per l'accesso ai corsi				
C.5	0,5	Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie	Valido anche per l'ammissione ai corsi per il passaggio di livello	Conoscenze
C.6	0,5	Tecnici Docenti Universitari (metodologia + atletica)	Valido anche per l'ammissione ai corsi per il passaggio di livello	Conoscenze

Allegato 1

MANUALE SINTETICO DELLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI PER I TECNICI FIDAL

ORGANIZZATORE/CR-CP FIDAL	PRESIDENTE/FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE	CENTRO STUDI & RICERCHE FIDAL	TECNICI
Predisporre e trasmettere al CR Fidal di competenza la bozza finale del programma completo dell'evento culturale	Esamina il programma e lo trasmette al C.S. & R. con il proprio parere motivato	Esamina la documentazione prodotta e certifica o meno l'iniziativa. In caso positivo autorizza l'utilizzo del logo ed attribuisce i crediti formativi. In ogni caso informa della decisione il CR e gli organizzatori	
Provvede a redigere il programma definitivo con logo e crediti attribuiti e lo trasmette al C.S. & R.		Verifica la corrispondenza tra il programma definitivo e quello autorizzato ed informa gli organizzatori	
Ricevuta l'autorizzazione del C.S. & R. provvede a divulgare il programma definitivo con logo e crediti attribuiti	Inoltra il programma definitivo a tutti gli interessati e lo pubblica sul sito del Comitato	Pubblica il programma definitivo sul sito federale sulle news e nell'area del C.S. & R.	
Gli organizzatori personalizzano il questionario di soddisfazione da distribuire ai partecipanti	Il Comitato regionale personalizza il format dell'attestato e lo predisporre per la firma del Presidente regionale e/o degli organizzatori	Invia agli organizzatori il questionario di soddisfazione da distribuire ai partecipanti ed al CR il format dell'attestato di partecipazione a firma del C.S.& R. con indicati i crediti attribuiti.	Inviano la propria iscrizione agli organizzatori
Riceve le iscrizioni, predisporre ed aggiorna l'elenco degli iscritti			
Organizza l'evento culturale e distribuisce a tutti il questionario di soddisfazione fornito dal C.S. & R.			Partecipano all'evento culturale e ricevono il materiale promozionale e didattico previsto
Al termine dell'evento firma e consegna gli attestati di partecipazione ai presenti, redige l'elenco finale dei presenti, suddivisi per regione di	Riceve dall'organizzatore l'elenco finale degli effettivi partecipanti ed invia a ciascun CR l'elenco dei rispettivi tecnici. Il CR organizzatore dovrà accedere alla propria area	Riceve dall'organizzatore i questionari di soddisfazione e l'elenco completo dei presenti.	Ricevono dall'organizzatore l'attestato di partecipazione firmato dal C.S.& R., dal Presidente

appartenenza e lo trasmette al proprio CR unitamente ai questionari di soddisfazione redatti dai partecipanti	riservata ed aggiornare la posizione dei crediti di ciascun tecnico partecipante		regionale e dall'organizzatore
---	--	--	--------------------------------